



Università degli Studi "G. d'Annunzio"  
CHIETI-PESCARA

---

**REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO  
VALUTATIVO (TPV) PER IL CORSO DI LAUREA  
TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE**

---

Approvato dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute nella seduta del 10/12/2024  
Emanato con Decreto della Scuola di Medicina e Scienze della Salute rep. n. 88/2024 del 12/12/2024

## SOMMARIO

PREMESSA.....	3
Articolo 1 – Ambito di applicazione .....	3
Articolo 2 – Definizione di TPV (Art. 2, commi 2 e 10 D.l. 654/2022).....	4
Articolo 3 – Sedi per lo svolgimento dei TPV (Art. 2, co. 4 D.l. n. 654/2022) .....	4
Articolo 4 – Requisiti di idoneità delle sedi dei TPV in convenzione con l’Ateneo .....	5
Articolo 5 – Abilitazione a sede di TPV e stipula Convenzione .....	5
Articolo 6 – Caratteristiche del TPV presso soggetti ospitanti in convenzione (Art. 2, commi 3 e 5, D.l. 654/2022) .....	6
Articolo 7 – Tutor dei soggetti ospitanti in convenzione: requisiti, funzioni, sostituzioni.....	7
Articolo 8 – Diritti e doveri del tirocinante .....	8
Articolo 9 – Svolgimento del TPV all’estero .....	9
Articolo 10 – Assicurazione .....	9
Articolo 11 – Commissione Paritetica Tirocini Università – Ordine (Art. 2, comma 12, e art. 3 D.l. 654/2022) .....	10
Articolo 12 – Norme finali .....	10

N.B. I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, dovessero comparire solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

## PREMESSA

Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi della vigente normativa in materia di:

- autonomia didattica degli Atenei (D.M. 509/1999 e D.M. 270/2004);
- ordinamento della professione di Psicologo (Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo");
- riforma dei titoli universitari abilitanti (Legge 8 novembre 2021, n. 163, Decreti Interministeriali 6 giugno 2022 n. 554, 20 giugno 2022 n. 567 e 5 luglio 2022 n. 654 e successive modifiche e integrazioni).

Fonti di riferimento ulteriori, la Convenzione quadro sottoscritta dall'Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo e dall'Università "G. d'Annunzio" (di seguito "Ateneo") in data 27 ottobre 2023 e le Linee guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004 elaborate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e quelle sui tirocini professionalizzanti nella LM-51 e sulla loro valutazione approvate dalla Conferenza della Psicologia Accademica il 10 novembre 2022.

La normativa di riforma dei titoli universitari abilitanti, in particolare, ha stabilito che per essere abilitati alla professione di psicologo gli studenti dei Corsi di studio in Psicologia devono acquisire 30 crediti formativi universitari (pari a 750 ore) tramite lo svolgimento di un Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito "TPV") durante tutto l'arco del percorso di studi (triennale e magistrale). L'acquisizione dei 30 Crediti Formativi Universitari (di seguito "CFU") tramite TPV dà accesso alla Prova Pratica Valutativa (di seguito "PPV"), che è svolta prima del conseguimento della laurea ovvero prima della discussione della tesi.

Le attività formative utili all'acquisizione dei **30 CFU** previsti per il TPV si articolano in tre tipologie:

- a) attività formative da svolgersi nell'ambito dei Corsi in Scienze e Tecniche psicologiche - Classe L24, come definite dai relativi regolamenti didattici - **TPV di 10 CFU**, pari a 250 ore (art. 2, co.5, D.I. n. 654/2022);
- b) attività formative da svolgersi per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia - classe LM-51 presso soggetti ospitanti esterni convenzionati con l'Ateneo: **TPV esterno fino a un massimo di 20 CFU**, pari a 500 ore (art. 2, co.1 e 4, D.I. n. 654/2022);
- c) attività formative da svolgersi nell'ambito del percorso di studi per il conseguimento della Laurea Magistrale nella Classe LM-51: **TPV interno fino a un massimo di 6 CFU**, pari a 150 ore (ex art. 2, co.4, D.I. n. 654/2022), in base a quanto stabilito dal Regolamento Didattico di ciascun Corso di Laurea.

## Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le attività formative professionalizzanti previste per la Classe di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24 e successive modifiche), finalizzate alla acquisizione di 10 CFU pari a 250 ore (ad ogni CFU corrispondono 25 ore di cui almeno 20 di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 di attività supervisionata di approfondimento), da svolgersi presso l'Ateneo "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara, in qualificati soggetti ospitanti convenzionati con l'Ateneo o mediante attività formative organizzate dal Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.
2. Come previsto dall'art. 8 dell'Accordo quadro stipulato dall'Ateneo con l'Ordine degli Psicologi dell'Abruzzo il 27/10/2023, vengono disciplinati gli aspetti salienti che formeranno oggetto delle convenzioni da stipulare con i soggetti ospitanti esterni e in particolare:

- a. modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte dei soggetti ospitanti;
- b. indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
- c. indicazioni circa le coperture assicurative;
- d. modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
- e. modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
- f. modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
- g. tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

## **Articolo 2 – Definizione di TPV (Art. 2, commi 2 e 10 D.I. 654/2022)**

1. Il TPV consiste nello svolgimento di attività pratiche contestualizzate e supervisionate che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale.

2. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati caratterizzanti la professione psicologica anche ai sensi dell'articolo 1 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico, rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica.

3. L'articolazione specifica delle attività formative professionalizzanti, definita dai regolamenti didattici d'ateneo dei corsi di studio delle classi in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24 e successive modifiche) prevede:

- a) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
- b) le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppi e intergruppi, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
- c) l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita.

Tutte le attività di TPV dovranno essere supervisionate, monitorate e registrate dal tutor il quale rilascerà una formale attestazione di frequenza esprimendo un formale giudizio di idoneità come previsto dall'articolo 6 del presente regolamento per il TPV, svolto presso soggetti ospitanti in convenzione, o come disciplinato dal regolamento TPV del corso di Laurea triennale per le attività di TPV offerte dal Corso di Studi.

## **Articolo 3 – Sedi per lo svolgimento dei TPV (Art. 2, co. 4 D.I. n. 654/2022)**

1) Le attività pari a 10 CFU (250 ore) possono essere svolte alternativamente:

- a) mediante la partecipazione ad attività formative in piccoli gruppi offerte dal Corso di Studi e che soddisfino i requisiti come specificato nell'Articolo 2, punto 3, del presente regolamento. In questo caso, il docente/ricercatore (anche RTD) o assegnista che assume il ruolo di tutor dovrà essere iscritto all'Albo da almeno tre annualità. Nel caso di ricercatori (anche RTD), o assegnisti, questi devono essere intestatari di un contratto che preveda un periodo sufficiente a garantire la supervisione durante tutta la durata del TPV;
- b) presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale. Se tali strutture non possono assicurare adeguata ed effettiva disponibilità, al loro interno, di servizi di psicologia e dei relativi Tutor, il TPV può essere svolto interamente presso altri soggetti ospitanti esterni convenzionati con l'Ateneo e in possesso dei requisiti di cui al successivo

articolo 4. Tali attività sono da svolgersi con un tutor che abbia i requisiti previsti dall'Articolo 7 del presente regolamento.

- 2) Lo svolgimento del TPV prevede la scelta di una delle due opzioni - a) o b) - e non è consentita una loro integrazione.
- 3) Il TPV di cui al comma 1 lettera b) deve essere svolto presso una sola struttura esterna.
- 4) Il TPV può essere svolto presso soggetti ospitanti esterni situati anche in Regioni italiane diverse dall'Abruzzo, come pure in un paese estero, purché convenzionati con l'Ateneo.
- 5) Se il soggetto ospitante si trova all'estero, trova applicazione l'articolo 9 del presente Regolamento.
- 6) Non è ammesso lo svolgimento dei TPV oggetto del presente Regolamento:
  - a) presso sedi in cui **conviventi, parenti e affini fino al secondo grado** del tirocinante ricoprano un ruolo di rappresentanza legale e/o di responsabilità nella gestione dei tirocini;
  - b) presso soggetti ospitanti con cui i tirocinanti abbiano **rapporti di lavoro, dipendente o autonomo**, e in generale **legami professionali**, qualora l'attività di TPV si sovrapponga temporalmente all'attività di lavoro;
  - c) in tutti i casi in cui esso possa determinare attività e comportamenti contrari a quanto previsto dal Codice Etico di Ateneo.
  - d) presso **studi di liberi professionisti che operano esclusivamente nell'esercizio della psicoterapia** e le cui attività non rientrano nelle disposizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – Requisiti di idoneità delle sedi dei TPV in convenzione con l'Ateneo**

1. I soggetti ospitanti, italiani o esteri, devono assicurare il rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 3 e possedere i seguenti requisiti:

- a) presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero soggetto ospitante o da un suo specifico settore;
- b) definizione di un progetto formativo che tenga conto di quanto previsto dalla normativa vigente richiamata nel presente Regolamento;
- c) possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'attività professionale futura;
- d) presenza di Tutor che intrattengano con il soggetto ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti, svolgendo attività con la qualifica specifica di psicologo e di norma con un impegno orario di almeno 15 ore settimanali. Non possono ricoprire il ruolo di Tutor, psicologi volontari o psicologi che ricoprano esclusivamente ruoli organizzativi presso il soggetto ospitante senza svolgimento di attività professionale di psicologo;
- e) iscrizione dei Tutor alla sezione A dell'Albo degli Psicologi da almeno tre anni.

2. Il soggetto ospitante, inoltre:

- a) in presenza di più di uno psicologo Tutor, può facoltativamente individuarne uno quale "Coordinatore dei TPV di Psicologia";
- b) non può utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o come risorsa aggiuntiva;
- c) non può subordinare l'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per i tirocinanti.

#### **Articolo 5 – Abilitazione a sede di TPV e stipula Convenzione**

1. Gli iscritti ai Corsi di Studio della Classe in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24 e successive modifiche) per svolgere il proprio TPV possono:

- a) scegliere tra le sedi già convenzionate in base alla disponibilità;
- b) proporre una nuova sede che abbia i requisiti previsti dal presente Regolamento.

I soggetti ospitanti interessati a ospitare i TPV per poter stipulare la relativa Convenzione con l'Ateneo devono acquisire apposita idoneità riconosciuta dalla Commissione Paritetica Tirocini Ateneo-Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo di cui all'articolo 11 del presente Regolamento (di seguito "CPT").

2. Le richieste di valutazione dei requisiti di idoneità per attivare nuove sedi di tirocinio o di rinnovo di sedi precedentemente idonee e convenzionate devono essere presentate utilizzando le modalità pubblicate sul sito del Dipartimento e sulle pagine web del Corso di Laurea triennale.

3. In seguito al conseguimento dell'idoneità, il soggetto ospitante dovrà firmare l'apposita Convenzione di TPV predisposta dall'Ateneo per regolare il rapporto di collaborazione nell'ambito del TPV.

4. I soggetti ospitanti convenzionati dovranno impegnarsi ad accertare che ogni Tutor inserito in Convenzione non superi il numero massimo di 5 tirocinanti da seguire in contemporanea e a comunicare tempestivamente alla Scuola di Medicina e Scienze della Salute l'inserimento di nuovi Tutor disponibili e qualsiasi altra variazione sopraggiunta rispetto a quanto comunicato alla stipula della convenzione: è infatti da prevedersi la sospensione o la revoca del riconoscimento a sede di tirocinio per il TPV, qualora un Ente non risulti più in possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'idoneità.

Il soggetto ospitante, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente eventuali criticità/problematiche sorte nello svolgimento del tirocinio.

## **Articolo 6 – Caratteristiche del TPV presso soggetti ospitanti in convenzione (Art. 2, commi 3 e 5, D.l. 654/2022)**

1. Il TPV presso soggetti ospitanti in convenzione ha una durata complessiva di 250 ore (10 CFU). La durata del tirocinio è fissata per ciascun tirocinante nel progetto formativo approntato e condiviso con il soggetto ospitante e deve essere commisurata in modo congruo al tipo di attività previste: in ogni caso le ore complessive del TPV dovranno essere svolte all'interno dei soggetti ospitanti convenzionati in un arco temporale indicativamente non superiore a 12 mesi.

2. L'attività potrà essere avviata il primo giorno lavorativo di ogni mese, eccezion fatta per il mese di agosto; l'orario di presenza dei tirocinanti deve coincidere con quello dei Tutor all'interno della struttura, per un massimo di 35 ore settimanali (rispettando il limite giornaliero di 9 ore al massimo).

3. È consentito richiedere l'eventuale sospensione del TPV solo in caso di maternità o di malattia che impedisca la prosecuzione del tirocinio, debitamente certificata da medici specialisti presso Strutture del Servizio Sanitario Nazionale. La domanda viene valutata dalla CPT previa verifica della disponibilità da parte del soggetto ospitante.

4. È consentito richiedere la modifica del progetto formativo. Le modalità operative saranno pubblicate sul sito della Scuola di Medicina e Scienze della Salute e sulle pagine web del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24 e successive modifiche).

5. Le attività del TPV sono esplicitate nel progetto formativo predisposto per ciascun tirocinante e contenente:

- il nominativo del tirocinante
- la denominazione del soggetto ospitante
- il nominativo del Tutor
- il periodo di svolgimento del tirocinio e il numero complessivo e settimanale di ore/CFU da svolgere
- gli estremi identificativi della Polizza assicurativa
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio
- gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e per la responsabilità civile
- gli obblighi del tirocinante (cfr. art. 8).

6. Il progetto formativo alla base del TPV deve favorire, nei tirocinanti, l'integrazione delle conoscenze, l'esercizio delle abilità acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e la discussione delle attività proprie e altrui e lo sviluppo di competenze necessarie per un esercizio autonomo, deontologicamente fondato, della professione psicologica. In particolare, le attività oggetto di osservazione

e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito psicologico.

7. L'attività di TPV è effettuata e supervisionata individualmente. Laddove le dimensioni del soggetto ospitante siano tali da accogliere un numero rilevante di tirocinanti, si possono prevedere anche gruppi di discussione e rielaborazione della pratica del tirocinio, attivati su precisa responsabilità del Tutor. Queste attività potranno essere integrate da momenti formativi, rivolti a tutti i tirocinanti, che abbiano per oggetto evidenze empiriche, modelli teorici ed elementi metodologici e deontologici.

8. Il soggetto ospitante è tenuto a utilizzare il modello di progetto formativo predisposto dall'Ateneo, adattandolo, ove indispensabile, alle caratteristiche del proprio contesto.

### **Articolo 7 – Tutor dei soggetti ospitanti in convenzione: requisiti, funzioni, sostituzioni**

1. Tutor di tirocinio possono essere esclusivamente Psicologi iscritti all'Albo Professionale da almeno tre anni; essi devono intrattenere con il soggetto ospitante un rapporto professionale consistente e sistematico in qualità di dipendenti, collaboratori o consulenti e svolgere attività con la qualifica specifica di psicologo, che prevedano, di norma, un impegno orario di minimo 15 ore settimanali. In nessun caso il Tutor può essere convivente, parente e affine fino al secondo grado del tirocinante.

2. Per le competenze professionali e le attività dei Tutor si rimanda a quanto specificato agli artt. 5 e 20 del Codice Deontologico e alle Raccomandazioni per gli aspetti deontologici per i Tutor e i praticanti dei tirocini professionalizzanti.

3. Ciascun Tutor potrà seguire non più di cinque tirocinanti contemporaneamente, a prescindere dal numero di sedi in cui svolge la sua attività professionale. Il limite di cinque può essere derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine del TPV siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo (fino a un massimo di 15 giorni).

4. Al Tutor, durante l'intera durata del tirocinio, nel rispetto di quanto previsto per la didattica Tutoriale dai regolamenti didattici dei Corsi di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24 e successive modifiche), spettano le seguenti funzioni:

- effettuare una programmazione dell'esperienza attinente allo specifico settore professionale definendone operativamente gli obiettivi, i metodi e le fasi, considerando il tirocinio anche rispetto al curriculum di attività formative e armonizzando tale programma con le caratteristiche del contesto in cui si svolge;
- introdurre al contesto professionale (istituzionale, interpersonale, tecnico-strumentale) entro il quale si svolge il tirocinio;
- verificare, attraverso un costante monitoraggio, l'esperienza svolta dal tirocinante, aiutandone la comprensione critica e apportando correttivi e suggerimenti per integrare l'esperienza medesima.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, il Tutor compila il libretto -sul quale il tirocinante registra quotidianamente le proprie presenze- rilasciando una formale attestazione della frequenza ed esprimendo un formale giudizio di idoneità sulle competenze acquisite dal tirocinante nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale, nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale (per le specifiche competenze cfr. art. 2, comma 3, del presente Regolamento).

6. Il giudizio di idoneità concorre alla certificazione dei CFU di attività formative professionalizzanti del percorso formativo svolte in sedi esterne.

7. Lo studente che consegue una valutazione negativa delle attività di tirocinio (non idoneità) è tenuto a ripeterle per acquisire il definitivo giudizio di idoneità.

8. Qualora si presenti la necessità di sostituire il Tutor assegnato al tirocinante, è necessario seguire una delle procedure di seguito elencate:

- a) nel caso in cui il nuovo Tutor identificato dal soggetto ospitante già risulti negli elenchi dei Tutor in Convenzione, il tirocinante dovrà presentare nuovamente il progetto formativo con nominativo e firma del nuovo Tutor, unitamente alla lettera di motivazione del cambiamento;
- b) nel caso in cui il nuovo Tutor identificato dal soggetto ospitante non risulti negli elenchi dei Tutor già in Convenzione, sarà necessario che la Sede ospitante provveda con urgenza ad apposita richiesta di ampliamento, al fine di consentire la verifica dei requisiti del nuovo psicologo. L'accoglimento di tale richiesta consente al tirocinante di presentare nuovamente il progetto formativo con nominativo e firma del nuovo Tutor, unitamente alla lettera di motivazione del cambiamento.
- g. In entrambe le ipotesi di cui al comma 8, al termine del TPV, la valutazione sarà operata dai Tutor, ciascuno per il periodo di propria competenza.

## **Articolo 8 – Diritti e doveri del tirocinante**

1. Requisito per lo svolgimento del TPV è la regolare iscrizione al Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, aver acquisito almeno 80 CFU e sostenuto l'esame di Etica della Ricerca e Deontologia della Professione.
2. Il TPV potrà essere svolto a partire dal semestre indicato nel piano di studi della coorte di riferimento.
3. Il tirocinante ha il diritto/dovere di conoscere le procedure e le tempistiche per la presentazione della domanda di tirocinio, le informazioni sulle modalità di sottoscrizione del progetto formativo e di eventuale nuova Convenzione, contenute nelle pagine web del Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche e in un apposito Vademecum che verrà predisposto dalla CPT e dalla Scuola di Medicina e Scienze della Salute.
4. Il tirocinante è tenuto a:
  - approfondire la conoscenza del Codice Deontologico delle Psicologhe e degli Psicologi Italiani, nonché a riflettere criticamente sulle sue implicazioni;
  - approfondire la conoscenza delle norme giuridiche che regolano la professione;
  - assumere atteggiamenti e adottare comportamenti conformi alle regole deontologiche, alle norme giuridiche e ai principi ai quali queste si ispirano;
  - concordare con il Tutor assegnatogli le modalità di svolgimento del TPV;
  - svolgere le attività previste, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze dell'attività svolta;
  - seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento a essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - per il TPV presso soggetti ospitanti in convenzione, rispettare le norme previste dalla stessa, nonché i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - attenersi alle vigenti norme di tutela della privacy garantendo l'assoluta riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; condividendo con il Tutor il segreto professionale, non deve rivelare durante e dopo lo svolgimento del tirocinio notizie o informazioni relative agli utenti, agli operatori e alla struttura ospitante.
5. Per la domanda di tirocinio presso soggetti ospitanti convenzionati dovranno essere presentati:
  - una istanza su apposito modello;
  - un progetto formativo contenente gli elementi di cui all'art. 6, comma 5 e includente l'accettazione del tirocinante da parte del Responsabile del soggetto ospitante che controfirmerà il progetto;
  - l'attestato di frequenza al Corso base sulla sicurezza (ed eventualmente al Corso sui rischi specifici, ove previsto dalla sede ospitante e dalle normative specifiche cui la stessa deve attenersi);



- copia del documento di riconoscimento del tirocinante in corso di validità.

Se non diversamente comunicato tramite il sito web della Scuola, per la presentazione della domanda di TPV occorre utilizzare l'apposita modulistica predisposta dall'Ateneo e prelevabile nel sito web della Scuola di Medicina e Scienze della Salute e del Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24 e successive modifiche).

6. In caso di inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico-deontologiche da parte del tirocinante, il soggetto ospitante potrà adottare eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione del tirocinio. Di ogni provvedimento adottato, il soggetto ospitante dovrà dare immediata e motivata comunicazione all'Ateneo.

7. Qualora il tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate nella Convenzione stipulata e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalare la situazione alla CPT. Quest'ultima, dopo aver effettuato le opportune verifiche, valuterà come intervenire per l'eventuale trasferimento del tirocinante, adottando i provvedimenti ritenuti più idonei nei confronti del tirocinante e delle sedi con cui è stata attivata la Convenzione, ivi compreso il recesso dalla stessa.

### **Articolo 9 – Svolgimento del TPV all'estero**

1. Per le sedi ospitanti estere si applicano gli stessi principi previsti per lo svolgimento del tirocinio in ambito nazionale nel rispetto delle normative vigenti in Italia - che richiedono la supervisione individualizzata da parte di Tutor psicologo - e delle norme del presente Regolamento, ove applicabili.

2. Per attivare un tirocinio all'estero spetta ai tirocinanti prendere contatti diretti e personali con soggetti ospitanti stranieri e ottenere autorizzazione preventiva da parte della CPT, presentando alla Scuola, almeno tre mesi prima della data di inizio attività, una lettera di intenti a cura del soggetto ospitante, secondo un modello predisposto dalla Scuola in testo bilingue, italiano e inglese, nella quale devono essere indicati i requisiti di sede posseduti, le attività svolte, nonché tutte le caratteristiche del progetto formativo e le qualifiche professionali del Tutor.

3. La CPT valuterà caso per caso l'adeguatezza della struttura e del Tutor aziendale non potendo essere applicati tutti i criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento. In caso di esito positivo, la richiesta deve essere perfezionata con la presentazione della convenzione di TPV firmata dal rappresentante legale del soggetto ospitante o da un suo delegato.

4. Ferme restando le norme di questo Regolamento per i TPV svolti in Italia, è possibile svolgere il TPV all'estero secondo le seguenti modalità:

- a) 10 CFU, pari a 250 ore, presso qualificati soggetti ospitanti stranieri convenzionati con l'Ateneo;
- b) sono considerati qualificati soggetti ospitanti stranieri convenzionabili con l'Ateneo le strutture sanitarie pubbliche o private o altri soggetti ospitanti esteri dove venga svolta con continuità un'attività psicologica che rientra in quelle definite dall'Art. 1 della Legge n. 56/1989.

5. Per la copertura assicurativa si applicano le norme di cui all'articolo 10.

### **Articolo 10 – Assicurazione**

1. L'Ateneo assicura i Tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, ottemperando ai conseguenti obblighi di legge in materia. La copertura assicurativa - i cui estremi di polizza sono riportati nel progetto formativo - comprende anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori del soggetto ospitante ma rientranti nel progetto formativo.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante deve impegnarsi a segnalare all'Ateneo l'evento tempestivamente e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

### **Articolo 11 – Commissione Paritetica Tirocini Università – Ordine (Art. 2, comma 12, e art. 3 D.I. 654/2022)**

1. Per le modalità di svolgimento delle attività di TPV e di selezione e convenzione con i soggetti ospitanti esterni contemplati nel presente Regolamento, l'Ateneo istituisce una Commissione Paritetica Tirocini Università-Ordine composta da docenti dell'Ateneo, da membri designati dall'Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, integrata da uno o più unità di personale tecnico-amministrativo.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni la Commissione consulta i competenti organi di rappresentanza della componente studentesca.
3. Le mansioni della Commissione sono le seguenti:
  - a) svolge funzioni consultive in tema di monitoraggio e di qualificazione del TPV, in relazione ai criteri di accreditamento e mantenimento delle sedi di tirocinio e in relazione ai criteri di qualificazione e aggiornamento dei Tutor;
  - b) valuta le proposte di accreditamento dei soggetti ospitanti da convenzionare;
  - c) recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
  - d) valuta i requisiti di accesso dei Tutor;
  - e) stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
  - f) raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione alla prova valutativa finale;
  - g) esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio ed esprime parere;
  - h) raccoglie ed esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di tirocinio;
  - i) organizza incontri con i Tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.

### **Articolo 12 – Norme finali**

1. Il presente Regolamento viene approvato dalla Giunta della Scuola di Medicina e Scienze della Salute ed entra in vigore dal giorno successivo alla emanazione con Decreto del Presidente della medesima Scuola.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.